

**A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**Ns. riferimenti :** Informative MAGAP n° **108** (25.01), **123** (26.03), **128** (23.04), **146** (17.07) e **148** (24.07)

**Oggetto :** **Richiesta Emendamenti su Bozza Regolamentazione art. 34 Legge 27 –**  
**Obbligo di informazione / Obbligo di consegna 3 Preventivi**

Care Colleghe e cari Colleghi,

oltre ai Sindacati di riferimento SNA-UNAPASS-UEA ed alle varie Associazioni, anche i nostri tre Gruppi Agenti hanno voluto segnalare all'**ISVAP** alcune delle palesi incongruenze e dare così il loro contributo in questa materia molto delicata e con gravi conseguenze per la categoria.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

I Responsabili di SEGRETERIA & COMUNICAZIONE



**Allegati :** **Richiesta a ISVAP da parte dei 3 Gruppi Agenti della Milano Ass.**

Spett.le  
**ISVAP**  
[regolamentoarticolo34@isvap.it](mailto:regolamentoarticolo34@isvap.it)

In merito al Vs. Documento di Consultazione n° 49/2012, desideriamo segnalare alcune problematiche che suggerirebbero una revisione di quanto elaborato :

1. Diritto al **rifiuto**, per il Cliente/cittadino, di essere informato e di ricevere almeno tre preventivi *personalizzati* ed almeno tre note informative (riferimento art. **6**). L'art. 5 del Regolam. ISVAP n. 23 riporta l'obbligo di rilasciare un preventivo ai soggetti che ne fanno **richiesta**.
2. **Formazione** : Mentre nel testo originario (*obbligo di informare il cliente*) una scuola di pensiero sosteneva che la formazione era necessaria soltanto per il contratto intermediato e non per le "tariffe e condizioni" delle altre 2 Compagnie, di cui bisognava dare solo **informazione**, il testo in consultazione sottolinea con modalità diverse e ripetendolo (prima il richiamo alle regole di comportamento art. 47 e poi diligenza correttezza ecc.) l'obbligo di **valutare le specifiche esigenze assicurative**, di **garantire un adeguato livello di informazione**, e di **non recare pregiudizio**.

Condizioni, queste, che a parer nostro richiedono adeguata formazione. L'art. 38 del Regolam. ISVAP n. 5 recita : ... *in ogni caso l'aggiornamento (professionale) è effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti ...*

Così come viene espresso, l'art. **7** della Bozza potrebbe portare all'obbligo, sempre per *valutare le esigenze assicurative*, di consigliare al Cliente di rivolgersi ad altra Compagnia, prendendosi la responsabilità dell'eventuale errore di orientamento (*mancata formazione*) e conseguente richiesta di risarcimento da parte del Cliente che si è considerato danneggiato.

3. Nel documento di consultazione, a pag. 3, viene presa in considerazione la possibilità che il Cliente **rinnovi** la polizza con pagamento a distanza (*c/c/p, bonifico bancario, assegno, ecc.*). In questi casi viene previsto l'obbligo per le Imprese (art. **4** del Regolamento in consultazione) di inserire, nella comunicazione normata dal Regolamento ISVAP n. 4, questa frase : "*Si ricorda che rivolgendosi all'intermediario lo stesso è tenuto a fornire Le informazioni sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie di assicurazione non appartenenti ai medesimi gruppi.*" Viene usata la terminologia, propria dell'art. 34 originario, "*fornire **informazioni** sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali*", in palese disparità con il **rinnovo** della polizza presso l'Intermediario, che deve fornire e far sottoscrivere 3 **preventivi** e relative note informative, conservandone copia cartacea per consentire eventuali verifiche (art. **6** comma 4).

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE A.M.A.

IL PRESIDENTE G.A.M.

IL PRESIDENTE M.A.G.A.P.